



COMUNE DI LEGNARO

(Provincia di Padova)

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
AI TRIBUTI COMUNALI

***** 0 *****

APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 23.12.98 N. 92

ARTICOLO 1

FINALITA' DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Il Comune di Legnaro, nell'esercizio della propria potestà regolamentare e per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato ai principi di collaborazione e trasparenza, con il presente regolamento disciplina l'istituto dell'accertamento con adesione dei propri tributi.
2. Il presente regolamento ha lo scopo di prevenire e contenere il contenzioso e di rendere più trasparente, efficace ed efficiente l'azione dell'Amministrazione Comunale.
3. I criteri di seguito enunciati sono basati sul disposto del D. Lgs. n. 218 del 19/06/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili.
4. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento.

ARTICOLO 2

AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. La definizione dell'accertamento con adesione è proponibile solo nei casi in cui la base imponibile non sia stata determinata da elementi certi o inoppugnabili.
Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione è limitato agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale degli elementi contenuti nelle dichiarazioni e nei versamenti.
3. Non è ammessa la definizione nei seguenti casi:
 - a) nel caso dell'ulteriore accertamento di cui al secondo comma dell'articolo 12;
 - b) se è stato notificato l'avviso di accertamento dopo l'invito di cui all'articolo 4;
 - c) nel caso di omesso o parziale versamento di tributi riferiti alla stessa base imponibile ancora oggetto della tassazione in capo allo stesso contribuente, allorquando:
 - 1 - l'indicata base imponibile sia stata dichiarata o definita ai sensi del presente regolamento;
 - 2 - risulti da accertamento dell'ufficio divenuto definitivo per mancata proposizione del ricorso avverso l'accertamento;
 - 3 - risulti dall'esito del giudizio divenuto inappellabile in seguito allo svolgimento del contenzioso.

ARTICOLO 3

ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente.

ARTICOLO 4

PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO

1. Il Funzionario Responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, trasmette allo stesso - a mezzo notifica o raccomandata con avviso di ricevimento - un invito a presentarsi al servizio tributi nel quale sono indicati:

- a) il tributo suscettibile di adesione;
- b) il periodo d'imposta e gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione;
- c) il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione - la convocazione del contribuente deve avvenire almeno 20 giorni dopo la spedizione o la notifica dell'avviso stesso;
- d) la sintesi delle modalità dell'adesione e delle riduzioni concedibili.

2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il Funzionario Responsabile del tributo dispone, entro i 30 giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e l'omesso riscontro da parte del contribuente alla proposta di adesione non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4. Non si intende come invito di adesione all'accertamento la richiesta di chiarimenti e l'invito a produrre atti, dati, elementi, documenti o la compilazione di questionari per l'acquisizione di dati e notizie, inviata al contribuente ai fini del controllo della sua posizione contributiva.

5. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa anche a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

ARTICOLO 5

COMPETENZE

1. Compete al Funzionario Responsabile della gestione del tributo la definizione dell'accertamento con adesione.

2. Il Funzionario Responsabile in sede di contraddittorio con il contribuente valuta - oltre agli elementi probatori in possesso dell'ufficio, le norme applicabili, le motivazioni prodotte e le deduzioni difensive del contribuente - il rapporto costi/benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e della probabilità di soccombenza, con la conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio, in caso di attività contenziosa, anche attraverso l'analisi di sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definite.

ARTICOLO 6

PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi o verifiche a norma delle leggi sui tributi comunali, o a cui sono stati richiesti chiarimenti, dati od elementi relativi alla propria posizione contributiva o la compilazione di un questionario, può chiedere, con istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.

2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato l'avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui al primo comma dell'articolo 4, può formulare - entro il termine previsto per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale - istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando le generalità, il C.F., il domicilio, gli estremi dell'avviso di accertamento ed il proprio recapito, anche telefonico. L'istanza è inviata al comune con raccomandata semplice ed indirizzata al Funzionario Responsabile della gestione del tributo, ovvero consegnata all'Ufficio Protocollo che ne rilascerà ricevuta; in ogni caso si intende proposta al momento del ricevimento.

3. Con l'istanza il contribuente manifesta la sua disponibilità a valutare la proposta di definizione che l'ufficio predisporrà, senza alcun impegno ad aderire alla stessa.

4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, il Funzionario Responsabile formula al contribuente, anche telefonicamente, l'invito a presentarsi al servizio tributi nel quale sono indicati il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione, nonché la sintesi delle modalità dell'adesione e delle riduzioni concedibili sulle sanzioni.

5. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo coobbligato, comporta la sospensione, anche per tutti i coobbligati, per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dei termini per l'impugnazione e per il pagamento delle somme liquidate dal comune per tributo, per sanzioni ed interessi (o, in caso di tassa sui rifiuti, per l'iscrizione a ruolo).

6. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma 2 perde efficacia.

7. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione, comporta rinuncia all'istanza già proposta ed il procedimento per la definizione si conclude.

8. Qualora il procedimento non si concluda con la definizione dell'accertamento, l'avvenuta proposizione dell'istanza non impedisce al contribuente l'integrale contestazione in giudizio del contenuto dell'atto impositivo notificato.

9. Il contribuente può in ogni caso rinunciare espressamente al procedimento inviando apposita comunicazione all'ufficio.

ARTICOLO 7

INVITO A COMPARIRE PER DEFINIRE L'ACCERTAMENTO

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data. Il differimento richiesto non può essere di oltre 30 giorni successivi dalla data fissata nell'invito.

3. Al momento del deposito della richiesta di differimento, e valutata la stessa, l'ufficio può accordare il rinvio, dandone contestuale comunicazione al contribuente, con la fissazione della nuova data.

4. Con la comparizione del contribuente nel giorno stabilito il procedimento si avvia.

ARTICOLO 8

CONTRADDITTORIO ED ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente fornisce all'ufficio le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento. Il contribuente esibisce i documenti originali in proprio possesso e ne consegna copia all'ufficio. Qualora concordemente stabilito dalle parti, possono essere fissati ulteriori incontri, non oltre il decimo giorno successivo al primo, per consentire al contribuente di fornire ulteriore documentazione, precisazioni, chiarimenti, dati, notizie ed elementi che ritiene utili alla definizione.
2. Su richiesta del contribuente, per gli stessi tributi e relativi adempimenti per i quali è stata avviata la procedura di definizione dell'accertamento con adesione, ma per ulteriori e diversi periodi d'imposta ancora suscettibili di accertamento da parte dell'ufficio, è possibile per il contribuente definirli negli stessi termini e con le stesse modalità previste dal presente regolamento.
3. Nella richiesta, con istanza in carta da depositare nel corso degli incontri fissati con l'ufficio per il contraddittorio, il contribuente dovrà indicare gli ulteriori periodi d'imposta per i quali intende estendere la possibile definizione con adesione. All'istanza dovrà essere inoltre acclusa l'ulteriore documentazione, integrativa di quella già disponibile da parte dell'ufficio, e quant'altro ritenuto necessario ed utile.
4. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'adesione all'accertamento è redatta con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente, o da suo procuratore generale o speciale, e dal Funzionario Responsabile della gestione del tributo.
5. Nell'atto di definizione sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione della maggior imposta, delle sanzioni, degli interessi e delle altre somme eventualmente dovute, le modalità, i termini e le eventuali garanzie per il versamento, anche in forma rateale, di cui all'articolo 10 del presente regolamento.
6. L'atto di adesione può essere definito e perfezionato anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

ARTICOLO 9

ATTO DI DEFINIZIONE SU RICHIESTA DEL CONTRIBUENTE NELL'IPOTESI DI SUO RAVVEDIMENTO PER GLI ULTERIORI PERIODI D'IMPOSTA

1. Nell'ipotesi di ravvedimento del contribuente ai sensi dell'articolo 8 commi 2 e 3 del presente regolamento, e qualora nel corso di ciascuna delle fasi del procedimento, e comunque in data non successiva a quella stabilita per la formulazione dell'atto di definizione dell'accertamento con adesione stabilita in occasione della prima comparizione del contribuente, l'ufficio ed il contribuente pervengano anche alla definizione del tributo relativo agli ulteriori periodi d'imposta, l'ufficio predispone apposito atto contenente la proposta di definizione con adesione per tali ulteriori periodi e la sottopone al contribuente.
2. In tale atto devono essere indicati gli stessi elementi già indicati al precedente articolo 8 comma 5 e deve essere composto e sottoscritto negli stessi termini di cui al richiamato articolo 8 comma 4 del presente regolamento.

ARTICOLO 10

ADEMPIMENTI A SEGUITO DELL'ADESIONE

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione all'accertamento è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione. Il versamento viene eseguito con le modalità, indicate nell'atto stesso, previste dalla legge ovvero dal regolamento comunale per la gestione del tributo.

2. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento, anche in fax o in fotocopia. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

3. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza, sottoposta ad esame da parte dell'ufficio, o con lo stesso atto di accettazione, il pagamento rateale con un massimo di 4 rate trimestrali di pari importo, elevabile ad 8 rate se le somme dovute superano i 10 milioni. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal 20° giorno successivo a quello della sottoscrizione dell'atto di definizione e sino alla scadenza di ciascuna rata.

4. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di L. 10.000.000, può richiedere adeguata garanzia fidejussoria, ipotecaria, bancaria od equipollente.

5. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare del tributo concordato, il contribuente:

- a) perde il beneficio della riduzione della sanzione;
- b) deve corrispondere gli interessi previsti per il tributo calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

La riscossione di quanto dovuto avverrà coattivamente con le modalità previste dalla legge ovvero dal regolamento comunale per la gestione del tributo.

6. Relativamente alla Tassa Asporto Rifiuti, per la quale allo stato attuale la riscossione avviene tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

ARTICOLO 11

PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 10 comma 1, con il versamento rateale di cui al successivo comma 3, con la riscossione coattiva del successivo comma 5 o, infine, con l'avvenuto pagamento di cui al successivo comma 6 dello stesso articolo 10.

ARTICOLO 12

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.

L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione da parte del contribuente e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2. La definizione con adesione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi entro i termini previsti dalla legge ovvero dai regolamenti comunali:

- a) se la definizione riguarda accertamenti parziali;
- b) se sopravviene la conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile nè dal contenuto della dichiarazione, nè dagli atti in possesso alla data medesima;
- c) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi sulla base dei quali è possibile accertare un maggiore tributo dovuto in misura superiore al 50% di quello definito.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

ARTICOLO 13 ESITO NEGATIVO DEL PROCEDIMENTO

1. Oltre che nel caso di rinuncia del contribuente di cui agli articoli 6 e 7, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.

2. La rinuncia potrà riguardare distintamente, senza alcuna reciproca preclusione, sia la definizione dell'accertamento con adesione del contribuente, sia quella richiesta dal contribuente per ravvedimento di cui all'articolo 8 commi 2 e 3 del presente regolamento.

3. Dell'eventuale esito negativo l'ufficio dovrà darne comunicazione al contribuente con raccomandata A.R.

ARTICOLO 14 SANZIONI

1. A seguito della definizione, le sanzioni irrogabili per le violazioni commesse nel periodo d'imposta cui si riferisce la definizione stessa si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

ARTICOLO 15
ENTRATA IN VIGORE E VALIDITA'

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti del dettato della legge n. 142 dell'8/06/90, entra in vigore in conformità alle disposizioni normative vigenti.

2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

3. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al D. Lgs. n.218 del 19/06/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

INDICE

Finalità dell'accertamento con adesione	Articolo 1
Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione	Articolo 2
Attivazione del procedimento per la definizione	Articolo 3
Procedimento ad iniziativa dell'ufficio	Articolo 4
Competenze	Articolo 5
Procedimento ad iniziativa del contribuente	Articolo 6
Invito a comparire per definire l'accertamento	Articolo 7
Contraddittorio ed atto di accertamento con adesione	Articolo 8
Atto di definizione su richiesta del contribuente nell'ipotesi di suo ravvedimento per gli ulteriori periodi d'imposta	Articolo 9
Adempimenti a seguito dell'adesione	Articolo 10
Perfezionamento della definizione	Articolo 11
Effetti della definizione	Articolo 12
Esito negativo del procedimento	Articolo 13
Sanzioni	Articolo 14
Entrata in vigore e validità	Articolo 15